
ABE/GL/2015/16

16.10.2015

Orientamenti

sull'applicazione di obblighi semplificati
di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della
direttiva 2014/59/UE

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 16.12.2015 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2015/16" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti, cui si fa riferimento all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE² (in appresso "la direttiva"), specificano i criteri per valutare, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, l'impatto del dissesto di un ente e della successiva liquidazione con procedura ordinaria d'insolvenza sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni del funding, al fine di stabilire se all'ente in parola debbano essere applicati obblighi semplificati.
6. L'esito di una valutazione da parte di un'autorità competente o di un'autorità di risoluzione sull'ammissibilità di un ente, o di una categoria di enti, all'applicazione degli obblighi semplificati può essere trasmesso all'ente interessato in conformità con gli obblighi in materia di segreto professionale applicabili nello Stato membro in questione.

Ambito d'applicazione

7. I presenti orientamenti rilevano ai fini dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (di seguito "i criteri") per valutare se gli enti debbano essere soggetti a obblighi semplificati in conformità con il citato paragrafo dell'articolo 4. La direttiva non attribuisce una ponderazione a ciascuno dei criteri. Per tale ragione, anche i presenti orientamenti non attribuiscono una ponderazione ai criteri o agli indicatori in essi definiti. Tuttavia, la direttiva e gli orientamenti non vietano alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione di applicare una ponderazione (per esempio una ponderazione *de minimis* per alcuni criteri), ove lo considerino opportuno ai fini dell'esercizio di valutazione. Inoltre, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono condurre la valutazione dell'ammissibilità a livello di singolo ente o per una categoria di enti. Quest'ultimo approccio può essere utilizzato quando due o più enti hanno caratteristiche simili ai fini dell'applicazione dei criteri (per esempio se rientrano in una specifica fascia dimensionale in termini di totale attivo o di rapporto totale attivo/PIL). Spetta alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione stabilire quale approccio utilizzare per il processo di categorizzazione (o, in altri termini, "bucketing"). Per esempio, le autorità possono scegliere di fissare i parametri di ciascuna categoria in riferimento agli indicatori obbligatori assegnati ai criteri relativi alla dimensione (e potenzialmente ad altri criteri) e quindi valutare ogni categoria o "bucket" di enti a fronte dei criteri. Un altro approccio consisterebbe nello stabilire i parametri di ogni

² Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pagg. 190-348).



categoria in riferimento a tutti i criteri (essenzialmente per sviluppare un “albero decisionale” per valutare l’applicabilità degli obblighi semplificati), come spiegato ulteriormente nel paragrafo 15.

Destinatari

8. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui al punto i) e alle autorità di risoluzione di cui al punto iv) dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
9. Le autorità competenti dovrebbero valutare gli enti in base ai criteri ai fini della pianificazione del risanamento e le autorità di risoluzione dovrebbero valutare gli enti in base ai criteri ai fini della pianificazione della risoluzione, anche allo scopo di condurre le valutazioni della possibilità di risoluzione, in base al livello cui l’obbligo di effettuare pianificazioni e valutazioni si applica. L’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva prescrive che, nell’adottare una decisione ai sensi della direttiva in questione, le autorità competenti e le autorità di risoluzione tengano conto del potenziale impatto della decisione in tutti gli Stati membri in cui opera l’ente o il gruppo. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, le autorità competenti e, se del caso, le autorità di risoluzione effettuano la valutazione dopo aver consultato, ove opportuno, l’autorità macroprudenziale. In base all’applicazione dei criteri è possibile che un’autorità competente e un’autorità di risoluzione di uno Stato membro decidano di adottare approcci diversi per l’applicazione degli obblighi semplificati in ragione delle diverse finalità per le quali la valutazione deve essere condotta dall’autorità interessata (ad esempio, per l’autorità competente la pianificazione del risanamento, e per l’autorità di risoluzione la pianificazione della risoluzione e la valutazione della possibilità di risoluzione). In tali casi, tuttavia, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero sforzarsi, in uno spirito di cooperazione, di raggiungere un approccio coerente nell’applicazione degli obblighi semplificati.

Definizioni

10. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva sono utilizzati con lo stesso significato nei presenti orientamenti. Inoltre, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni che figurano nell’allegato 1.
11. Se i valori degli indicatori di cui all’allegato 1 dei presenti orientamenti non sono disponibili, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero utilizzare variabili proxy adeguate. In questo caso, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero garantire che tali variabili proxy siano adeguatamente spiegate e messe in correlazione, per quanto possibile, con le definizioni dell’allegato 1.

3. Attuazione

Data di applicazione

12. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 17.12.2015

4. Requisiti riguardanti i criteri per valutare l'applicazione degli obblighi semplificati

Principi generali

13. I presenti orientamenti specificano i criteri individuando un elenco d'indicatori obbligatori in base ai quali gli enti dovrebbero essere valutati dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione quando queste accertano l'opportunità di applicare all'ente (o alla categoria di enti) in questione gli obblighi semplificati alla luce di tali criteri. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono inoltre valutare gli enti in base agli indicatori facoltativi riportati nell'allegato 2 dei presenti orientamenti. Nella selezione e applicazione degli indicatori facoltativi, dovrebbero essere scelti gli indicatori che rilevano per l'ente o la categoria di enti. L'elenco degli indicatori facoltativi contiene tutti gli indicatori obbligatori in modo tale che le autorità competenti e le autorità di risoluzione possano utilizzare ogni indicatore in relazione a criteri diversi e in aggiunta rispetto al criterio al quale l'indicatore è stato assegnato come indicatore obbligatorio.
14. Tale approccio ha lo scopo di promuovere la convergenza delle prassi tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione nella valutazione degli enti in base ai criteri elencati all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, garantendo nel contempo che la valutazione sia condotta in modo proporzionato. Qualora le autorità competenti e le autorità di risoluzione tengano in considerazione indicatori facoltativi, dovrebbero fornirne spiegazione all'ABE in sede di segnalazione sull'applicazione dei criteri in conformità con le norme tecniche di attuazione (ITS) di cui all'articolo 4, paragrafo 11, della direttiva, al fine di consentire lo sviluppo di norme tecniche di regolamentazione (RTS) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, e di contribuire alla relazione dell'ABE in conformità con quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva.
15. Gli indicatori forniti nei presenti orientamenti dovrebbero essere utilizzati da ciascuna autorità competente e autorità di risoluzione per valutare gli enti insediati in uno Stato membro caso per caso o mediante categorizzazione ("bucketing"). Come base per la categorizzazione, le autorità competenti dovrebbero considerare l'utilizzo, come base di partenza, della categorizzazione degli enti ai sensi degli orientamenti ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (orientamenti SREP) (ABE/GL/2014/13), che si basano sulla valutazione del rischio sistemico³.Le autorità

³ Come indicato negli orientamenti ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, disponibili al seguente indirizzo: <http://www.eba.europa.eu/documents/10180/748829/EBA-CP-2014->



competenti e le autorità di risoluzione possono tuttavia scegliere, in aggiunta o in alternativa, di categorizzare (bucket) gli enti insieme al fine di stabilire categorie per il processo di valutazione dell'ammissibilità degli enti all'applicazione degli obblighi semplificati avvalendosi degli indicatori obbligatori assegnati ai criteri individuati (ad esempio dimensioni e interconnessione).

16. Gli enti dovrebbero essere valutati in base a ciascuno dei criteri elencati nell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, sulla base degli indicatori obbligatori riportati nei presenti orientamenti e nell'ordine in essi stabilito. Potrebbe risultare evidente, sulla base degli indicatori obbligatori per uno dei criteri (ad esempio dimensione o interconnessione) che il dissesto di un ente e la sua liquidazione con procedura ordinaria d'insolvenza abbiano un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni del funding e sull'economia in generale, la qual cosa dovrà essere considerata determinante (ciò significa che dovrebbero essere applicati obblighi non semplificati). In tali casi non è necessario che l'autorità competente conduca una valutazione dettagliata degli enti in base agli altri criteri e indicatori obbligatori stabiliti nei presenti orientamenti, poiché già emerge chiaramente che gli obblighi semplificati non sono applicabili all'ente interessato. In altri casi, la valutazione dell'ente sulla base di un singolo criterio potrebbe non essere determinante ma, congiuntamente con i risultati della valutazione dell'ente rispetto ad altri criteri, il dissesto dell'ente e l'ordinata liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza potrebbero verosimilmente produrre un effetto negativo significativo. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero considerare tutti i criteri prima che l'autorità pertinente fornisca una valutazione positiva sull'applicabilità degli obblighi semplificati.
17. In aggiunta, la valutazione di due o più enti rispetto a un criterio specifico, tenendo conto di indicatori specifici, potrebbe condurre a risultati diversi in termini di applicabilità degli obblighi semplificati. Per esempio, due enti potrebbero svolgere attività molto diverse: uno potrebbe offrire servizi di pagamento, servizi di regolamento e di compensazione che non sono facilmente sostituibili, e l'ente potrebbe essere pertanto considerato sistemico in quanto il suo dissesto e la successiva liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza avrebbero un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni del funding; un altro ente potrebbe offrire funzioni economiche essenziali che possono essere facilmente sostituite da altri operatori di mercato.
18. I presenti orientamenti non attribuiscono una ponderazione a ciascuno dei criteri o degli indicatori. Ciò garantisce che i criteri possano essere applicati in maniera flessibile a tutti gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. Ciò non impedisce tuttavia che le autorità competenti e le autorità di risoluzione applichino una ponderazione (per esempio

14+%28CP+on+draft+SREP+Guidelines%29.pdf. Le autorità competenti dovrebbero classificare tutti gli enti da esse vigilati secondo quattro categorie: dimensioni, struttura e organizzazione interna dell'ente, nonché natura, ambito e complessità delle sue attività. La classificazione dovrebbe riflettere la valutazione del rischio sistemico posto dagli enti sul sistema finanziario.



una ponderazione *de minimis* per alcuni criteri), ove lo considerino opportuno ai fini del processo di valutazione.

19. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero porre particolare attenzione alla designazione di un ente come G-SII (ente a rilevanza sistemica a livello globale) o O-SII (altri enti a rilevanza sistemica)⁴ ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE quando applicano i criteri stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva come prova della rilevanza sistemica dell'ente in conformità con il considerando 14 della direttiva. Le autorità competenti dovrebbero anche considerare gli enti classificati nella categoria 1 in conformità con gli orientamenti SREP.
20. Gli enti designati come G-SII, O-SII o gli altri enti classificati nella categoria 1 in base agli orientamenti SREP dovrebbero essere soggetti ad obblighi non semplificati. Il motivo risiede nel fatto che, in base all'applicazione della metodologia per l'individuazione di G-SII e O-SII, risulta chiaro che il dissesto di tali enti e la successiva liquidazione con procedura ordinaria d'insolvenza produrrebbero verosimilmente un effetto negativo significativo. Pertanto non è necessario condurre una valutazione dettagliata di tali enti in base ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva allo scopo di stabilire se il loro dissesto e la liquidazione con procedura ordinaria d'insolvenza produrrebbero verosimilmente un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni del funding e sull'economia in generale.
21. Ciononostante, i presenti orientamenti non dovrebbero essere considerati indicativi del fatto che gli enti non designati come G-SII o O-SII siano automaticamente ammissibili all'applicazione degli obblighi semplificati di cui all'articolo 4 della direttiva; una valutazione in conformità con i presenti orientamenti dovrebbe sempre essere condotta nei confronti di tali enti al fine di stabilire l'appropriatezza dell'applicazione degli obblighi semplificati.
22. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione sono autorizzate ad applicare obblighi d'informazione diversi o significativamente ridotti ai fini della pianificazione del risanamento e della risoluzione in relazione agli enti che sono ammissibili all'applicazione degli obblighi semplificati; le autorità possono scegliere di applicare diversi tipi di obblighi semplificati a categorie diverse di enti. Gli indicatori riportati nei presenti orientamenti possono essere utilizzati dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione per preparare la propria decisione sulla natura di obblighi semplificati da applicare all'ente o agli enti in questione.
23. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero assicurarsi di essere informate (dagli enti) riguardo ai cambiamenti intervenuti nelle attività o nella struttura di un ente che sono rilevanti per i criteri al fine di garantire nel continuo l'appropriatezza dell'applicazione dei pieni obblighi o degli obblighi semplificati. Il regime semplificato dovrebbe essere revocato quando il fondamento per l'applicazione degli obblighi semplificati non è più soddisfatto e viene accertato che il dissesto di un ente e la sua liquidazione con procedura

⁴ Ossia lo status dell'ente in luogo di quello della sua società madre o del gruppo d'appartenenza.



ordinaria d'insolvenza produrrebbero verosimilmente un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni del funding e sull'economia in generale.

24. Va inoltre osservato che l'accertamento dell'ammissibilità di un ente all'applicazione di obblighi semplificati non preclude una valutazione del fatto che le condizioni per la risoluzione ai sensi dell'articolo 32 della direttiva siano soddisfatte e che uno strumento di risoluzione possa essere applicato in considerazione degli obiettivi di risoluzione dell'articolo 31 della direttiva.

Dimensione

25. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero valutare gli elementi riportati di seguito quando accertano se il criterio relativo alla dimensione di un ente indica che il dissesto di questo e la successiva liquidazione con procedura ordinaria d'insolvenza possono produrre un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni del funding:

- (a) totale attivo;
- (b) totale attivo/PIL dello Stato membro;
- (c) totale passivo.

26. Nel caso delle imprese di investimento, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero valutare, in aggiunta agli indicatori obbligatori di cui sopra, quanto segue:

- (a) totale delle provvigioni e commissioni attive.

Interconnessione

27. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero valutare gli elementi riportati di seguito quando accertano se il criterio relativo all'interconnessione di un ente indica che il dissesto di questo e la successiva liquidazione con procedura ordinaria d'insolvenza possono produrre un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni del funding:

- (a) passività verso altri enti finanziari;
- (b) attività verso altri enti finanziari;
- (c) titoli di debito in essere.

Ambito (scope) e complessità delle attività

28. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero valutare gli elementi riportati di seguito quando accertano se il criterio relativo all'ambito (scope) e alla complessità delle attività di un ente indica che il dissesto di questo e la successiva liquidazione con procedura ordinaria d'insolvenza possono produrre un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni del funding:

- (a) valore dei derivati OTC (nozionale);
- (b) passività intergiurisdizionali (cross-jurisdictional liabilities);
- (c) crediti intergiurisdizionali (cross-jurisdictional claims);
- (d) depositi e totale dei depositi protetti.

Profilo di rischio

29. Quando valutano gli enti in base al criterio del profilo di rischio, le autorità competenti e le autorità di risoluzione, per quanto possibile e se del caso, dovrebbero prendere in considerazione la valutazione dei rischi effettuata ai sensi degli articoli 97 e 107 della direttiva 2013/36/UE e ulteriormente specificata negli orientamenti SREP.

Status giuridico

30. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione, quando valutano gli enti in base al criterio dello status giuridico, dovrebbero prendere in considerazione quanto segue:

- (a) le attività regolamentate che l'ente è autorizzato a svolgere;
- (b) se modelli avanzati sono utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, del rischio di mercato e del rischio operativo.

Natura dell'attività

31. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero valutare gli elementi riportati di seguito quando accertano se il criterio della natura dell'attività di un ente indica che il dissesto di questo e la successiva liquidazione con procedura ordinaria d'insolvenza possono produrre un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni del funding:

- (a) il modello di business, la sostenibilità economica (viability) e la sostenibilità della strategia dell'ente in base agli esiti delle analisi del modello imprenditoriale svolte nell'ambito dello SREP ai sensi degli articoli 97 e 107 della direttiva 2013/36/UE e ulteriormente specificate negli orientamenti SREP. A tal fine, le autorità possono utilizzare il punteggio dello SREP assegnato al modello imprenditoriale e alla strategia;



- (b) la posizione dell'ente nelle giurisdizioni in cui opera espressa in termini di funzioni essenziali e linee di business principali offerte in ciascuna giurisdizione.

Struttura azionaria

32. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero valutare gli elementi riportati di seguito quando accertano se il criterio della struttura azionaria di un ente indica che il dissesto di questo e la successiva liquidazione con procedura ordinaria d'insolvenza possono produrre un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni del funding:

- (a) il grado di concentrazione o di dispersione dell'azionariato, tenuto conto in particolare del numero degli azionisti qualificati e di quanto la struttura azionaria può avere un impatto, per esempio, sulla disponibilità di alcune azioni di risanamento per l'ente.

Forma giuridica

33. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero valutare gli elementi riportati di seguito quando accertano se il criterio della forma giuridica di un ente indica che il dissesto di questo e la successiva liquidazione con procedura ordinaria d'insolvenza possono produrre un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni del funding:

- (a) la struttura di un ente ovvero se l'ente appartiene a un gruppo e, in caso affermativo, se il gruppo ha una struttura complessa o semplice e il grado di interconnessione tra le entità del gruppo, considerando le interdipendenze finanziarie e operative;
- (b) la forma giuridica dell'ente (per esempio, se trattasi di società per azioni, società a responsabilità limitata o altro tipo di società previsto dalla normativa nazionale).

Appartenenza a un sistema di tutela istituzionale (institutional protection scheme, IPS) o ad altri sistemi di solidarietà mutualistica per le società di credito cooperativo

34. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero valutare gli elementi riportati di seguito quando accertano se il criterio dell'appartenenza di un ente a un IPS o ad altri sistemi di solidarietà mutualistica per le società di credito cooperativo indica che il dissesto dell'ente e la successiva liquidazione con procedura ordinaria d'insolvenza possono produrre un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni del funding:

- (a) la funzione dell'ente nel sistema come ente partecipante o ente centrale o come fornitore di funzioni essenziali agli altri partecipanti, o potenzialmente come parte esposta al rischio di concentrazione del sistema;
- (b) l'ammontare del fondo di garanzia relativo ai fondi complessivi dell'ente.

Allegato 1 — Definizioni¹

Indicatore	Ambito di applicazione	Definizione
Totale attivo	in tutto il mondo (worldwide)	FINREP (IFRS o GAAP) — F 01.01, riga 380 colonna 010
Totale passivo	in tutto il mondo	FINREP (IFRS o GAAP) — F 01.02, riga 300 colonna 010
Depositi	in tutto il mondo	FINREP (IFRS o GAAP) — F 01.02, riga 80 colonna 010
Valore dei derivati OTC (nozionale)	in tutto il mondo	FINREP (IFRS) → F 10.00, righe 300+310+320, colonna 030 + F 11.00, righe 510+520+530, colonna 030 FINREP (IFRS) → F 10.00, righe 300+310+320, colonna 030 + F 11.00, righe 510+520+530, colonna 030
Passività intergiurisdizionali (cross-jurisdictional liabilities)	in tutto il mondo	FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.06, righe 010+040+070, colonna 010, tutti i paesi eccetto il paese d'origine (asse z) Nota: il valore calcolato dovrebbe escludere i) le passività interne agli uffici (intra-office liabilities) e ii) le passività di succursali e filiazioni estere nei confronti di controparti del medesimo paese ospitante
Crediti intergiurisdizionali (cross-jurisdictional claims)	in tutto il mondo	FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.04, righe 010+040+140, colonna 010, tutti i paesi eccetto il paese d'origine (asse z) Nota: il valore calcolato dovrebbe escludere i) le attività interne agli uffici (intra-office assets) e ii) le attività di succursali e filiazioni estere nei confronti di controparti del medesimo paese ospitante
Passività verso altri enti finanziari (inter-financial system liabilities)	in tutto il mondo	FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.06, righe 020+030+050+060+100+110, colonna 010, tutti i paesi (asse z)
Attività verso altri enti finanziari (inter-financial system assets)	in tutto il mondo	FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.04, righe 020+030+050+060+110+120+170+180, colonna 010, tutti i paesi (asse z)
Titoli di debito in essere	in tutto il mondo	FINREP (IFRS o GAAP) → F 01.02, righe 050+090+130, colonna 010

¹ Se i valori degli indicatori di cui all'allegato 1 non sono disponibili, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero usare variabili proxy appropriate ove disponibili (per esempio dai GAAP nazionali). In questo caso, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero garantire che tali variabili proxy siano adeguatamente spiegate e messe in correlazione, per quanto possibile, con le definizioni dell'allegato 1.

Allegato 2 - Indicatori facoltativi¹

Indicatore facoltativo

Totale attivo
Totale esposizione al momento del default (exposure at default, EAD)
Totale attivo/PIL dello Stato membro
Totale EAD/PIL dello Stato membro
Totale attività ponderate per il rischio (risk weighted assets, RWA)
Totale passivo
Total client money
Total client assets
Totale provvigioni e commissioni attive
Capitalizzazione di mercato
Valore delle attività in custodia
Valore dei derivati OTC (nozionale)
Passività verso altri enti finanziari (inter-financial system liabilities)
Attività verso altri enti finanziari (inter-financial system assets)
Passività intergiurisdizionali (cross-jurisdictional liabilities)
Crediti intergiurisdizionali (cross-jurisdictional claims)
Titoli di debito in essere
Valore delle operazioni di pagamento nazionali
Totale depositi
Totale depositi protetti
Depositi del settore privato di depositanti nell'UE
Valore dei prestiti al settore privato, inclusi gli impegni irrevocabili e prestiti sindacati
Numero dei prestiti al settore privato
Numero dei conti di deposito — aziende
Numero dei conti di deposito — retail
Numero dei clienti retail
Numero di succursali e filiazioni nazionali
Numero di succursali e filiazioni estere (da ripartire in succursali e filiazioni stabilite in altri Stati membri e in paesi terzi)
Adesione alle infrastrutture del mercato finanziario
Funzioni essenziali erogate dall'ente ad altre società del gruppo o da società del gruppo all'ente
Funzioni essenziali e linee di business principali in ogni giurisdizione, inclusa la fornitura di servizi ad altri enti
Prestazione di servizi di compensazione, di pagamento e di regolamento ai partecipanti al mercato o ad altri, e numero di altri fornitori disponibili sul mercato
Servizi di pagamento ai partecipanti al mercato o ad altri, e numero di altri fornitori disponibili sul mercato
Ripartizione geografica delle attività dell'ente (incluso il numero di giurisdizioni in cui l'ente, e le entità filiazioni, operano e il volume delle operazioni)
La quota di mercato dell'ente per linea di business per giurisdizione (per esempio la raccolta in depositi, i mutui ipotecari retail, i prestiti non garantiti, le carte di credito, i finanziamenti alle PMI, i finanziamenti alle imprese, i finanziamenti commerciali, le attività di pagamento e la fornitura di altri servizi essenziali)

Indicatore facoltativo

Prestiti al settore privato in favore di soggetti nazionali
Prestiti al settore privato in favore di soggetti di una regione specifica
Prestiti ipotecari in favore di soggetti dell'UE
Prestiti ipotecari in favore di soggetti nazionali
Prestiti retail in favore di soggetti dell'UE
Prestiti retail in favore di soggetti nazionali
Punteggio SREP (complessivo)
Punteggi SREP assegnati alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, dell'adeguatezza della liquidità, della governance e dei controlli interni dell'ente
Attività regolamentate che l'ente è autorizzato a svolgere
Se modelli avanzati sono utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di credito, di mercato e operativo
Il modello imprenditoriale generale dell'ente, la sua sostenibilità economica (viability) e la sostenibilità della strategia dell'ente sulla base degli esiti dell'analisi del modello imprenditoriale svolta nell'ambito dello SREP in conformità con gli orientamenti SREP
La posizione dell'ente nelle giurisdizioni in cui opera espresse in termini di funzioni essenziali e linee di business principali offerte in ciascuna giurisdizione
Il grado di concentrazione o di dispersione dell'azionariato, tenuto in particolare conto del numero degli azionisti qualificati e di quanto la struttura azionaria può avere un impatto, per esempio, sulla disponibilità di alcune azioni di risanamento per l'ente
La struttura di un ente ovvero se l'ente appartiene a un gruppo e, in caso affermativo, se il gruppo ha una struttura complessa o semplice, considerate le interdipendenze finanziarie e operative (tra le entità del gruppo)
Il tipo di statuto dell'ente (per esempio, se trattasi di società per azioni, società a responsabilità limitata o altro tipo di società previsto dalla normativa nazionale)
La funzione dell'ente nel sistema come ente partecipante o ente centrale o come fornitore di funzioni essenziali agli altri partecipanti, o potenzialmente come parte esposta al rischio di concentrazione del sistema
L'ammontare del fondo di garanzia relativo ai fondi complessivi dell'ente
Il tipo di sistema di solidarietà mutualistica e le relative politiche e procedure di gestione dei rischi
Il grado di interconnessione con altri partecipanti al sistema di tutela istituzionale (IPS)

¹ Tutti gli indicatori obbligatori assegnati a un singolo criterio sono inclusi nell'elenco degli indicatori facoltativi. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono tenere conto di tali indicatori, inoltre, quando valutano gli enti in relazione ad altri criteri (ovvero ai criteri ai quali l'indicatore in questione non è stato assegnato come indicatore obbligatorio).